

Provincia di Biella

Rinnovo e variante non sostanziale di concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, mediante un pozzo in Comune di Vigliano Biellese, assentito alla ditta F.LLI BOSCARO S.r.l. con D.D. n° 754 del 12.06.2026. PRAT. 319BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 754 del 12.06.2026

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(Omissis)

DETERMINA

1. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 16 aprile 2026 dal legale rappresentante della Società F.lli BOSCARO S.r.l., relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;
2. (omissis);
3. di assentire ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., nonché della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società F.lli BOSCARO S.r.l., il rinnovo e la contestuale variante non sostanziale della concessione per poter continuare a derivare una portata massima di l/s 1,5 e un volume massimo annuo di metri cubi 2.200, a cui corrisponde una portata media annua di l/s 0,069 d'acqua pubblica sotterranea da falda freatica, tramite un pozzo in Comune di Vigliano Biellese (BI), ad uso produzione beni e servizi e civile, senza obbligo di restituzione delle eccedenze;
4. di accordare il rinnovo e la contestuale variante non sostanziale della concessione d'acqua pubblica sotterranea, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 2 - lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15 successivi, continui e decorrenti dalla data del provvedimento

di assenso, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 16 aprile 2026 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.455 di Rep. del 16 aprile 2026

Art. 11 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

La Società titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico della Società tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare eventuali lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Società è tenuta all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

La Società assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (Omissis)

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Alice ZEOLLA